

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2873

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DELMASTRO DELLE VEDOVE

Disposizioni concernenti l’accesso degli impianti idroelettrici agli incentivi per il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Presentata il 27 gennaio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole evitare che la normativa europea in materia di acque sia applicata in maniera retroattiva e sproporzionata agli impianti idroelettrici già autorizzati.

L’intervento normativo si rende necessario in quanto l’attuale formulazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, recante « Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione », penalizza in modo troppo pesante coloro che hanno già affrontato un *iter* autorizzativo basato sulla normativa vigente prima dell’adozione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (cosiddetta « direttiva derivazioni »).

Considerato il non indifferente dispendio di tempo e di risorse economiche necessario per definire una progettazione coerente con quanto disposto dalla legislazione vigente al momento della richiesta, il Parlamento ha il dovere morale di intervenire con apposite norme per evitare la produzione di effetti irragionevolmente e sostanzialmente retroattivi a carico di impianti idroelettrici già autorizzati che, quasi sempre, sono stati sottoposti a una procedura per la valutazione d’impatto ambientale, anche al fine di evitare pericolosi rischi sotto l’aspetto della proporzionalità delle misure adottate a livello europeo. Tali impianti sono stati già progressivamente penalizzati dalla riduzione delle « tariffe verdi » previste per la produzione dell’energia idroelettrica nazionale.

In particolare, il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, che definisce in modo puntuale i

criteri per la valutazione degli impatti delle derivazioni, non indica i valori soglia da utilizzare nelle diverse formule, valori che, invece, sono indicati nelle tabelle emanate dalle autorità di bacino ai sensi della « direttiva derivazioni ».

In assenza di una ponderazione più puntuale degli interessi coinvolti, tali valori mettono in grave difficoltà sia chi oggi intende progettare un impianto tradizionale di piccole o medie dimensioni, in particolare in ambito alpino, sia chi deve verificare che gli impianti già autorizzati ai sensi della normativa previgente siano in regola con le nuove disposizioni per poter accedere agli incentivi ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

La « direttiva derivazioni » è, necessariamente, molto generale. Essa non entra nel merito delle metodologie di valutazione ma elenca solo i principi da rispettare. La natura stessa dello strumento legislativo

europeo, che fissa gli obiettivi in un tempo certo ma lascia agli Stati un'ampia discrezionalità in merito al loro raggiungimento, attribuisce, pertanto, al legislatore il compito di adottare ogni disposizione ritenuta necessaria.

Occorre, così, rilevare che i problemi per i nuovi impianti idroelettrici derivano dalle disposizioni delle autorità di bacino mentre, per quelli già autorizzati, si ritiene necessario un intervento di deroga al citato articolo 3, comma 5, lettera *c*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

La presente proposta di legge è pertanto costituita da un articolo unico che prevede, per gli impianti preesistenti, la possibilità di accesso agli incentivi in deroga alle condizioni stabilite dalla lettera *c*) del comma 5 dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Gli impianti idroelettrici autorizzati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, sono ammessi a beneficiare degli incentivi ivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga alle condizioni previste dalla lettera *c*) del comma 5 dell'articolo 3 del medesimo decreto.



18PDL0130340